



Codice Etico di Comportamento Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.A.

Ottobre 2005

Aggiornamento Ottobre 2007

Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.A.

Zona Industriale ASI – 83040 Morra De Sanctis (AV)

Capitale Sociale: €6.992.817,06 i. v.

Registro delle Imprese di Avellino n° 3196/99 – R.E.A. n° 138371

Codice Fiscale: 060 431 50 637 – Partita IVA: IT 0214 29 20 640

Tel.: +39 0827 438 211 – Fax: +39 0827 25 984

Società controllata e coordinata da Rolls-Royce plc, 65 Buckingham Gate - SW1E 6AT London (GB)

SOMMARIO DELLE REVISIONI			
Rev. N°	Data	Descrizione delle Modifiche Apportate	Autore
01/2005	06/10/2005	<i>Emissione</i>	<i>P. De Luca</i>
02/2007	25/10/2007	<i>Aggiornamenti legislativi e Modifica deleghe Amministratore Delegato</i>	<i>P. De Luca</i>

Distribuzione	<i>Tutte le Funzioni</i>
----------------------	--------------------------

REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Il Responsabile HSE & Affari Generali: Per. Ind. Pasquale DE LUCA	Il Direttore Generale e A.D.: Ing. Otello NATALE	Il Presidente: Ing. Filippo DE LUCA

Questo documento è di proprietà della Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.A. e non può essere copiato integralmente, parzialmente, inviato a terzi o utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato fornito senza autorizzazione scritta della Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.A..

– INDICE –

1. **PREMESSA**

- 1.1. Missione
- 1.2. Visione etica
- 1.3. Ambito di applicazione del codice e sanzioni

2. **PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO**

- 2.1. Generalità
- 2.2. Onestà
- 2.3. Rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la E.M.A. S.p.A. opera
- 2.4. Trasparenza e completezza dell'informazione
- 2.5. Riservatezza delle informazioni
- 2.6. Lotta alla corruzione ed ai conflitti d'interesse
- 2.7. Relazioni con i Soci e valorizzazione degli investimenti
- 2.8. Centralità della persona
- 2.9. Imparzialità e pari opportunità
- 2.10. Salute e sicurezza
- 2.11. Rispetto dell'ambiente e responsabilità verso la collettività

3. **NORME E STANDARD DI COMPORTAMENTO**

3.1. **Generali**

- 3.1.1. Trattamento delle informazioni
- 3.1.2. Omaggi, regalie e altre forme di benefici
- 3.1.3. Accuratezza delle scritture contabili
- 3.1.4. Tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato
- 3.1.5. Rapporti con i media

NORME E STANDARD DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER INTERNI

3.2. **Soci**

- 3.2.1. Partecipazione al Governo della Società
- 3.2.2. Rispetto degli standard di riferimento

3.3. **Dipendenti e collaboratori**

- 3.3.1. Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro
- 3.3.2. Politiche di gestione del personale
- 3.3.3. Salute, sicurezza e integrità della persona
- 3.3.4. Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

NORME E STANDARD DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER ESTERNI

3.4. **Clienti**

- 3.4.1. Stile di comportamento verso i clienti
- 3.4.2. Comunicazioni e rapporti con i clienti
- 3.4.3. Integrità nei rapporti con i clienti

3.5. **Fornitori**

- 3.5.1. Rapporti con i fornitori
- 3.5.2. Scelta del fornitore
- 3.5.3. Integrità ed indipendenza nei rapporti con i fornitori

3.6. **Pubblica Amministrazione**

- 3.6.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 3.6.2. Corretta informativa alla Pubblica Amministrazione
- 3.6.3. Antitrust, organi regolatori e di controllo

3.7. Ambiente

3.8. Collettività

- 3.8.1. Rapporti con le associazioni di rappresentanza
- 3.8.2. Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali e altre associazioni
- 3.8.3. Contributi e sponsorizzazioni

4. ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/01 E D. LGS. 61/02

5. SISTEMA DISCIPLINARE

- 5.1. Principi generali
- 5.2. Soggetti destinatari
- 5.3. Criteri di applicazione delle sanzioni

SEZIONE I – QUADRI - IMPIEGATI - OPERAI

- 5.4. Ambito di applicazione
- 5.5. Sanzioni
 - 5.5.a. Rimprovero verbale
 - 5.5.b. Rimprovero scritto
 - 5.5.c. Multa
 - 5.5.d. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
 - 5.5.e. Licenziamento con preavviso
 - 5.5.f. Licenziamento senza preavviso

SEZIONE II - DIRIGENTI

- 5.6. Ambito di applicazione e misure di tutela

ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL MODELLO

- 5.7. Misure nei confronti degli amministratori
- 5.8. Misure nei confronti dei sindaci
- 5.9. Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

APPENDICE: ELENCO DEI REATI RILEVANTI

1. PREMESSA

Questo Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti i dipendenti e collaboratori della EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI S.P.A., successivamente denominata EMA, nel rispetto dei legittimi interessi dei soci, dipendenti, collaboratori, clienti, partner commerciali e della collettività in cui la EMA è presente con le proprie attività.

Il documento nasce come uno degli elementi del Modello organizzativo e di controllo societario definito in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 231/01 ma, non limitandosi a indicare le linee guida comportamentali riferite alle attività a rischio penale, abbraccia in modo più ampio il ruolo ed i rapporti della EMA, dei suoi dipendenti, dei collaboratori e dei suoi partner.

È per questo motivo che è istituito nella EMA l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) che ha il compito di vigilare sul rispetto, l'adeguatezza e l'aggiornamento del "Modello" per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01 così come integrato dal D. Lgs. 61/02, nonché sul rispetto dei principi etici enunciati nel presente documento.

1.1. Missione

Rientrano tra le attività caratterizzanti della EMA, così come previsto nell'oggetto sociale:

- La produzione e commercializzazione di microfusi in superleghe ad avanzata tecnologia, nonché la relativa attività di ricerca e sviluppo, per l'utilizzo nei settori aerospaziale, navale ed industriale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società può:

- Avvalersi degli incentivi fiscali e finanziari previsti dalle leggi esistenti o di futura emanazione;
- Compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, può compiere operazioni immobiliari di qualunque natura, ivi compresi l'acquisto di aree per la realizzazione, il riadattamento, la ristrutturazione di stabilimenti industriali, capannoni ed uffici;
- Registrare, acquistare, cedere brevetti e diritti di proprietà industriale e commerciale;
- Assumere con qualunque forma interessenze e partecipazioni in altre imprese, comunque costituite ovvero costituirne di nuove, in modo non prevalente, nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile, che abbiano scopi affini o connessi al proprio, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni in società operanti fuori del territorio agevolato di cui all'art. 1 del T.U. 06/03/1978 n° 218;
- Prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali e/o personali anche a favore di terzi;
- Effettuare formazione professionale, senza fine di lucro, ai propri dipendenti.

1.2. Visione etica

La EMA rispetta le aspettative legittime dei propri stakeholder, ovvero quei soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con l'azienda relazioni significative ed i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nell'attività della EMA, in modo coerente con la propria missione.

In particolare sono stakeholder coloro che compiono "investimenti" connessi alle attività della EMA, in primo luogo il socio di maggioranza e, quindi, i collaboratori, i clienti, i fornitori e, in senso allargato, le organizzazioni e istituzioni che sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della EMA.

Sono dunque stakeholder della EMA:

- Soci;
- Collaboratori;
- Clienti;
- Fornitori;
- Pubblica Amministrazione;
- Organizzazioni sindacali;
- Ambiente;
- Collettività.

Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra la EMA ed i suoi stakeholder e possono favorire l'assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti dell'impresa.

La EMA aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi stakeholder e persegue la propria missione ricercando il contemperamento degli interessi coinvolti. Questo Codice Etico è improntato dunque ad un ideale di cooperazione, in vista di un reciproco vantaggio delle parti coinvolte.

1.3. Ambito di applicazione del codice e sanzioni

Destinatari del Codice Etico sono i dipendenti e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la EMA ed operano per perseguirne gli obiettivi.

Il Codice Etico si applica alla EMA ed è conseguentemente vincolante per i comportamenti dei suoi amministratori, di tutti i suoi dipendenti e collaboratori (consulenti, agenti, procuratori e chiunque operi in nome e/o per conto della società).

Costoro hanno pertanto l'obbligo di conoscere le norme e di astenersi da comportamenti contrari alle stesse.

La EMA si impegna alla diffusione del presente Codice Etico, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti e alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che favorisca la piena applicazione dello stesso.

In particolare, al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi espressi nel presente Codice Etico, la relativa attività di verifica e monitoraggio, nonché di proposizione, ove opportuno, di adeguate misure sanzionatorie sarà svolta dal citato Organismo di Vigilanza.

In ogni rapporto d'affari, tutte le controparti devono essere informate dell'esistenza di norme di comportamento e devono rispettarle, pena le conseguenze stabilite dal contratto.

2. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

2.1. Generalità

I principi etici e le norme di comportamento indicati nel presente documento hanno valore primario ed assoluto; la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell'azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con essi.

2.2. Onestà

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della EMA, le sue iniziative, i suoi rendiconti e le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione aziendale.

I rapporti con gli stakeholder, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

2.3. Rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la EMA opera

La EMA si impegna a rispettare, in tutti i paesi in cui opera, tutte le leggi e le direttive nazionali ed internazionali e tutte le prassi legittime generalmente riconosciute.

Nel caso in cui queste si rivelino lacunose o in contrasto con i principi del nostro ordinamento o soggette a diverse interpretazioni, verranno consultati esperti competenti in materia.

2.4. Trasparenza e completezza dell'informazione

La EMA si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti gli stakeholder circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo e fatte salve le notizie riservate.

Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali ed ogni altra comunicazione di EMA devono rispondere ai requisiti di veridicità, completezza ed accuratezza.

2.5. Riservatezza delle informazioni

La EMA si impegna ad assicurare la riservatezza delle informazioni in proprio possesso nonché l'osservanza della normativa in materia dei dati personali.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di EMA sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

2.6. Lotta alla corruzione ed ai conflitti d'interesse

La EMA si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi ed altre condotte idonee ad integrare il pericolo di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Nello svolgimento dell'attività deve essere evitata qualsiasi situazione di conflitto di interessi ovvero qualsiasi attività in cui si persegua un interesse diverso da quello dell'impresa o il dipendente/collaboratore si avvantaggi personalmente, per suo conto o per conto di terzi, di opportunità d'affari dell'impresa.

2.7. Relazioni con i soci e valorizzazione degli investimenti

La EMA si impegna a creare le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di competenza sia diffusa e consapevole attraverso adeguati e tempestivi meccanismi di informazione.

La EMA si impegna ad adoperarsi affinché le performance economico/finanziarie siano tali da salvaguardare e accrescere il valore dell'impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che i soci hanno assunto con l'investimento dei propri capitali e garantire il credito fornito dagli altri finanziatori.

2.8. Centralità della persona

La EMA si impegna a promuovere il rispetto dell'integrità fisica della persona e il rispetto nelle relazioni con gli altri. In particolare la EMA si impegna a tutelare e promuovere il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore.

La EMA si impegna a sostenere e rispettare i diritti umani in piena conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'O.N.U..

2.9. Imparzialità e pari opportunità

La EMA si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, all'appartenenza ad organizzazioni sindacali e alle credenze religiose.

2.10. Salute e Sicurezza

La EMA si impegna ad assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro sicure e salutari, garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La EMA si impegna ad adottare e mantenere adeguati sistemi di gestione volti a identificare, prevenire e reagire a possibili situazioni di rischio, per garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale.

2.11. Rispetto dell'ambiente e responsabilità verso la collettività

La EMA, consapevole degli effetti della propria attività sull'ambiente, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, si impegna a porre la massima attenzione, nel proprio operato, al contemperamento di detti interessi.

3. NORME E STANDARD DI COMPORTAMENTO

3.1. Generali

Tutti i soggetti terzi che hanno rapporti con la Società vengono sottoposti alle stesse regole di comportamento.

3.1.1. Trattamento delle informazioni

Tutte le informazioni a disposizione della EMA vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

Inoltre, la EMA si impegna affinché i soggetti apicali, il personale dipendente, i consulenti della società ed i terzi che operano in nome e per conto della società esponano fatti materiali rispondenti al vero, secondo principi di correttezza.

3.1.2. Omaggi, regali e altre forme di benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, offerto, richiesto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale. Tale norma non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine.

In ogni caso, i dipendenti ed i collaboratori della EMA si astengono da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dagli eventuali codici etici delle aziende o degli enti con i quali si hanno rapporti.

3.1.3. Accuratezza delle scritture contabili

Le evidenze contabili-finanziarie della EMA devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell'operazione di cui si tratta, nel rispetto della struttura gerarchica ed organizzativa della società.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Gli amministratori, con particolare riferimento agli amministratori esecutivi, i dipendenti e tutti coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la EMA, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle regole aziendali. Ogni operazione dovrà essere supportata da adeguata, chiara e completa documentazione da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle ragioni, le caratteristiche dell'operazione e la precisa individuazione di chi, nelle diverse fasi, l'ha autorizzata, effettuata, registrata e verificata.

3.1.4. Tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato

Il rispetto dei principi di comportamento, intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società, rappresenta uno degli aspetti centrali che qualificano eticamente la condotta della EMA.

Tali valori sono tutelati anche da norme penali che, ai sensi del D. Lgs. 231/01, possono costituire fonte di responsabilità per la Società ove le fattispecie di reato siano realizzate nell'interesse della Società stessa.

La EMA, pertanto, intende garantire la diffusione e l'osservanza di principi di comportamento intesi alla salvaguardia di predetti valori, anche al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01 (i c.d. reati societari), e precisamente:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

A tal fine è posto l'espresso divieto a carico degli amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati.

3.1.5. Rapporti con i media

Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione della EMA verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione. In nessun caso amministratori, dipendenti e collaboratori si prestano a divulgare notizie o commenti non veritieri o non basati su fatti oggettivi, sia riguardanti le attività aziendali che non.

NORME E STANDARD DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER INTERNI

3.2. Soci

3.2.1. Partecipazione al governo della società

L'Assemblea dei soci è il momento privilegiato per instaurare un proficuo dialogo tra i soci (Rolls-Royce plc e Finmeccanica S.p.A.), il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale; a tal fine è assicurata l'efficace partecipazione degli amministratori e dei sindaci ai lavori assembleari attraverso la tempestiva informativa sulle materie all'ordine del giorno.

3.2.2. Rispetto degli standard di riferimento

Il sistema di "Corporate Governance" adottato dalla EMA è conforme a quanto previsto dalla legge ed è principalmente indirizzato a:

- Realizzare la massima trasparenza nei confronti degli stakeholder dell'impresa;
- Controllare i rischi;
- Rispondere alle aspettative legittime dei soci, in particolare del socio di maggioranza Rolls-Royce plc;
- Assicurare la regolarità delle operazioni di gestione della società.

3.3. Dipendenti e Collaboratori

3.3.1. Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro

La valutazione del personale che la EMA assume è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore riceve esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della specifica funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute e sicurezza personale. Egli deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente Codice Etico.

3.3.2. Politiche di gestione del personale

È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei collaboratori.

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo del personale sono basate su considerazione di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori. Lo stesso vale per l'accesso a ruoli o incarichi diversi.

Valorizzazione e Gestione dei Dipendenti/Collaboratori

La EMA si impegna a far sì che siano utilizzate e valorizzate pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri dipendenti e collaboratori.

Riorganizzazioni Aziendali

Nel caso di riorganizzazioni aziendali è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, se necessarie, azioni di formazione e/o riqualificazione professionale.

3.3.3. Salute, sicurezza e integrità della persona

La EMA si impegna a promuovere e diffondere la cultura della salute e della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i collaboratori.

Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori si impegnano al rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla legislazione di riferimento in tema di salute e sicurezza.

La EMA si impegna a garantire il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo, salvaguarda i dipendenti ed i collaboratori da atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona e delle sue convinzioni.

3.3.4. Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

Il dipendente/collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti dal contratto di lavoro e/o lettera di incarico e da quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni che gli sono richieste.

Gestione delle Informazioni

Il dipendente/collaboratore deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Conflitto di Interessi

Ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad evitare qualsiasi situazione in cui si possa manifestare un conflitto di interessi e deve astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Utilizzo dei beni aziendali

Ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e documentando, ove opportuno, il loro impiego.

Ogni dipendente/collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture aziendali preposte riguardo ad eventuali minacce o eventi dannosi per la Società stessa.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere le funzionalità e la protezione dei sistemi informatici.

NORME E STANDARD DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER ESTERNI

3.4. Clienti

3.4.1. Stile di comportamento verso i clienti

Lo stile di comportamento della EMA nei confronti della clientela è improntato alla correttezza, alla disponibilità ed al rispetto, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità della EMA si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti.

3.4.2. Comunicazioni e rapporti con i clienti

Le comunicazioni ed i contatti con i clienti della EMA devono essere:

- chiari e semplici;
- conformi alle normative vigenti senza ricorrere a pratiche elusive e comunque scorrette;
- completi, così da non trascurare alcun elemento ai fini della comprensione da parte del cliente.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta del canale di contatto (lettere, telefono, quotidiani, e-mail, etc.) più idoneo alla trasmissione dei contenuti.

3.4.3. Integrità nei rapporti con i clienti

La selezione dei potenziali clienti e la determinazione delle condizioni di vendita di beni e/o servizi aziendali devono basarsi su valutazioni obiettive circa la solidità, la qualità ed altri aspetti qualificanti.

Devono essere fornite accurate ed esaurienti informazioni circa i beni o i servizi oggetto di vendita, in modo che il cliente, anche potenziale, possa assumere decisioni consapevoli.

Tutti i dipendenti/collaboratori devono attenersi a verità nelle comunicazioni rivolte ai clienti, anche potenziali.

Le relazioni con i clienti devono essere oggetto di un costante monitoraggio nel rispetto, per quanto possibile, del principio della separazione delle mansioni e delle responsabilità.

3.5. Fornitori

3.5.1. Rapporti con i fornitori

La EMA richiede ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto di principi etici corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari.

3.5.2. Scelta del fornitore

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la EMA, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità.

In particolare, i dipendenti/collaboratori sono tenuti a non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei fornitori criteri oggettivi e documentabili.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

Per la EMA sono requisiti di riferimento:

- la professionalità dell'interlocutore;
- la disponibilità, opportunamente documentata, di mezzi, anche finanziari, strutture organizzate, capacità e risorse progettuali, know-how, etc.;
- l'esistenza ed effettiva attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati.

Sono ammesse deroghe all'obbligo della concorsualità nei casi di incarichi a professionisti/consulenti (legali, etc.) quando sia prevalente l'elemento fiduciario.

3.5.3. Integrità ed indipendenza nei rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono regolate dai principi sopra riportati e sono oggetto di un costante monitoraggio.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza cercando di evitare, per quanto possibile, eccessi di reciproca dipendenza.

Per garantire la massima efficienza del processo di acquisto, la EMA si impegna ad assicurare:

- un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate;
- la conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti.

Pertanto, dipendenti e collaboratori della EMA sono tenuti ad operare in conformità ai suddetti criteri.

3.6. Pubblica Amministrazione

3.6.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate. Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione relativa ai rapporti della EMA con la Pubblica Amministrazione.

La EMA attraverso i propri dipendenti/consulenti non deve promettere, richiedere, offrire o ricevere a/dai Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni sia italiane che estere che configurino simile fattispecie, pagamenti, beni o altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio o in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio della Pubblica Amministrazione.

Non è pertanto ammessa, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale. Tale norma non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine.

È, peraltro, ammesso in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie, manifestazioni di settore), che la EMA possa omaggiare, secondo consuetudine, alcuni interlocutori, ivi compresi rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con beni di modico valore.

Attenzione e cura deve essere posta nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in particolare nelle operazioni relative a: gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi di provenienza pubblica (nazionale o comunitaria), gestione di commesse, rapporti con l'autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi, enti preposti alla sicurezza ed alla prevenzione di infortuni e simili ed ogni altro ente appartenente alla Pubblica Amministrazione.

Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità della Società, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie devono essere intraprese dalle funzioni aziendali specificamente autorizzate, nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi del Codice Etico e nella completa osservanza dei protocolli interni.

3.6.2. Corretta informativa alla Pubblica Amministrazione

Ogni rapporto con enti della Pubblica Amministrazione italiana, estera o sovranazionale è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare le attività della EMA, a rispondere a richieste informali o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione della Società su temi rilevanti. A tal fine, essa si impegna a:

- Operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- Rappresentare gli interessi e le posizioni della EMA in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

3.6.3. Antitrust, organi regolatori e di controllo

La EMA dà piena e scrupolosa osservanza alle regole emesse dalle Authority regolatrici del mercato e/o dagli Organismi di vigilanza e controllo.

Per garantire la massima trasparenza, la EMA ed i propri dipendenti/collaboratori si impegnano a non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con dipendenti di qualsiasi Authority e loro familiari.

3.7. Ambiente

L'impegno primo e imprescindibile della EMA è la garanzia, continua nel tempo, del rispetto delle normative vigenti nei campi della salvaguardia dell'ambiente. Ciò comporta la piena conformità alle leggi, come presupposto fondamentale.

La politica della EMA è improntata all'affidamento di attività con basso impatto ambientale secondo un'ottica che risponda ai principi dello sviluppo sostenibile; in particolare con una continua attenzione affinché lo svolgimento delle attività venga effettuato in conformità alla legislazione e normative nazionali ed internazionali vigenti.

3.8. Collettività

3.8.1. Rapporti con le associazioni di rappresentanza

La EMA ritiene che il dialogo con le associazioni sia di importanza strategica per un corretto sviluppo della propria attività, perciò instaura un canale stabile di dialogo con le associazioni di rappresentanza dei propri stakeholder, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi, presentare linee di sviluppo e posizioni di EMA e prevenire possibili situazioni di conflitto.

A tal fine, la EMA:

- Garantisce risposte alle osservazioni di tutte le associazioni;
- Quando possibile, è orientata a informare e coinvolgere, sui temi che interessano specifiche categorie di stakeholder, le più qualificate e rappresentative associazioni di categoria.

3.8.2. Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali e altre associazioni

La EMA si astiene da qualsiasi pressione, diretta o indiretta a, esponenti politici, non finanzia partiti sia in Italia che all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

È vietata l'erogazione di contributi a organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi come ad esempio sindacati, organizzazioni ambientaliste, associazioni di consumatori, ecc. Tuttavia è possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni, per prestazioni o specifici progetti in base a criteri oggettivi e identificati, come ad esempio:

- Finalità riconducibili alla missione aziendale e/o coerente ai principi etici di riferimento;
- Destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- Espresa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti all'interno della EMA.

3.8.3. Contributi e sponsorizzazioni

La EMA può aderire alle richieste di contributi nel limite delle proposte provenienti da enti o associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e destinate a eventi che offrano garanzia di qualità.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, la EMA presta attenzione verso ogni possibile forma di conflitto di interessi personale e/o aziendale.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/01 E D. LGS. 61/02

L'Organismo di Vigilanza, citato nella premessa e richiamato in varie sezioni del presente Codice Etico, effettua controlli sul funzionamento e l'osservanza del modello ex D. Lgs. 231/01. A tal fine è libero di accedere a tutte le fonti di informazione della EMA; ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare i dati; propone eventuali aggiornamenti del Modello ex D. Lgs. 231/01 e dei protocolli interni/procedure che ne fanno parte.

Detto Organismo vigila inoltre sul rispetto dei principi e dei comportamenti indicati nel presente Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza opera con ampia discrezionalità e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2^o, lettera e) e dell'art. 7, comma 4^o, lettera b) del D. Lgs. 231/01.

Il sistema stesso è, pertanto, diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione (il Modello) adottati dalla EMA, costituisce parte di esso e, ai sensi dell'art. 2106 del Codice Civile integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il C.C.N.L. di categoria applicato al personale dipendente, fermo restando l'applicazione dello stesso per le diverse ipotesi ivi delineate.

La violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole di condotta indicate nel Modello costituisce illecito disciplinare.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di tale violazione prescinde dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale per la commissione di uno dei reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25 ter del D. Lgs. 231/01, come integrato dal D. Lgs. 61/02, illustrati in seguito.

5.2. Soggetti destinatari

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in due Sezioni, a seconda della categoria di inquadramento dei destinatari ex art. 2095 del Codice Civile.

5.3. Criteri di applicazione delle sanzioni

1. Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai criteri generali sotto descritti, fermo restando, in ogni caso, che il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a produrre danni alla Società:
 - a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
 - b) rilevanza degli obblighi violati;
 - c) potenzialità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
 - e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative;
 - f) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.
2. Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

SEZIONE I – QUADRI – IMPIEGATI – OPERAI

5.4. Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/01, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 Maggio 1970, n° 300 (Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti di Quadri, Impiegati ed Operai, alle dipendenze della Società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- ❖ Mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- ❖ Mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- ❖ Violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- ❖ Inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, con particolare riferimento ai paragrafi 3.6. (Pubblica Amministrazione), 3.1.3. e 3.1.4. (con riferimento ai reati societari);
- ❖ Inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, compresi quelli legati ai reati societari (soprattutto le prescrizioni relative alle modalità di abbinamento), con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;
- ❖ Inosservanza dell'obbligo di dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazioni) relative a: rispetto del Codice Etico e del Modello; assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione; controlli e informazioni attinenti al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali;
- ❖ Omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato.

5.5. Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dei comportamenti previsti nel Codice Etico da parte dei lavoratori di cui al precedente punto n° 1, a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa per un importo fino a tre ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
- e) licenziamento con preavviso;
- f) licenziamento senza preavviso.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'applicazione della sanzione più grave della multa comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

5.5.a. Rimprovero verbale

Verrà applicata la sanzione del rimprovero verbale nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o di norme comportamentali previste dal Modello, non aventi rilevanza e dovuti a negligenza del lavoratore.

5.5.b. Rimprovero scritto

Verrà applicata la sanzione del rimprovero scritto nei casi di:

- recidiva nelle violazioni di cui al punto 1.5.a.;
- violazione colposa di norme comportamentali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore.

5.5.c. Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello;

5.5.d. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

Verrà applicata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a tre giorni, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti di terzi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si applica la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di:

- Inosservanza dell'obbligo di dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative al rispetto del Codice Etico e del Modello; all'assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione; ai controlli ed informazioni attinenti al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali;
- Inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, compresi quelli legati ai reati societari (soprattutto le prescrizioni relative alle modalità di abbinamento), con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- Inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, con specifico riferimento ai paragrafi 3.6. (Pubblica Amministrazione), 3.1.3. e 3.1.4. (con riferimento ai reati societari);
- Reiterate violazioni di cui al precedente punto 5.5.c..

5.5.e. Licenziamento con preavviso

Verrà applicata la sanzione del licenziamento con preavviso nei casi di reiterata grave violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, nonché di reiterata inosservanza di particolari prescrizioni contenute nel Codice Etico ai paragrafi 3.6. (Pubblica Amministrazione), 3.1.3. e 3.1.4. (con riferimento ai reati societari).

5.5.f. Licenziamento senza preavviso

Verrà applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso per mancanze commesse con dolo e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel D. Lgs. 231/01, come integrato dal D. Lgs. 61/02, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
- Violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- Mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente paragrafo la EMA potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui la EMA decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

SEZIONE II – DIRIGENTI

5.6. Ambito di applicazione e misure di tutela

Nei confronti dei Dirigenti che violino le prescrizioni previste dal Modello o che pongano in essere comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso verranno adottate le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di appartenenza.

ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

5.7. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione e il Presidente, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla normativa vigente, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'esame e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

5.8. Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione del Modello da parte dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione e il Presidente della notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

5.9. Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

Qualora collaboratori esterni o partner pongano in essere comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tali da comportare il rischio di irrogazione di sanzioni a carico della EMA, si potrà dar luogo, in applicazione di quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni che da tali comportamenti siano derivati.

APPENDICE: ELENCO DEI REATI RILEVANTI

ART. 24 D. LGS. 231/01

art. 316 bis c.p.	malversazione a danno dello Stato
art. 316 ter c.p.	indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
art. 640, comma 2, n. 1 c.p.	truffa aggravata (<u>"se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare"</u>)
art. 640 bis c.p.	truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
art. 640 ter c.p.	frode informatica, <u>solo se</u> commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico
N.B.: Oltre alle sanzioni pecuniarie, si applicano anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01.	

ART. 25 D. LGS. 231/01

artt. 318, 321 c.p.	corruzione per un atto d'ufficio
art. 322, commi 1 e 3 c.p.	istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio
artt. 319, 321 c.p.	corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
artt. 319 ter comma 1, 321 c.p.	corruzione in atti giudiziari
art. 322, commi 2 e 4 c.p.	istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
art. 317 c.p.	concussione
artt. 319, 319 bis, 321 c.p.	corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<u>"se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene"</u>), solo quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità

art. 319 ter comma 2, 321 c.p. corruzione in atti giudiziari ("se dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione")

art. 322 bis c.p. infine, estende la punibilità alle ipotesi di membri degli organi delle Comunità europee, e di funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri.

N.B.: Oltre alle sanzioni pecuniarie, si applicano anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/01, per una durata non inferiore ad un anno.

ART. 25 BIS D. LGS. 231/01 (introdotto dall'art. 6 del D. L. 25/09/2001, n° 350)

art. 453 c.p. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

art. 454 c.p. alterazione di monete

art. 460 c.p. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

art. 461 c.p. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

art. 455 c.p. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

art. 457 c.p. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

art. 464, comma 1 c.p. uso di valori di bollo contraffatti o alterati

art. 459 c.p. falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

art. 464, comma 2 c.p. uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede

N.B.: Sono previste anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore ad un anno.

ART. 25 TER D. LGS. 231/01 (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. 11/04/2002, n° 51)

art. 2621 c.c. false comunicazioni sociali

art. 2622, commi 1 e 3 c.c. false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

art. 2623, commi 1 e 2 c.c. falso in prospetto

art. 2624, commi 1 e 2 c.c. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

art. 2625, comma 2 c.c. impedito controllo

art. 2632 c.c. formazione fittizia del capitale

art. 2626 c.c. indebita restituzione dei conferimenti

art. 2627 c.c. illegale ripartizione degli utili e delle riserve

art. 2628 c.c. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

art. 2629 c.c. operazioni in pregiudizio dei ereditari

art. 2633 c.c. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

art. 2636 c.c. illecita influenza sull'assemblea

art. 2637 c.c. aggio

art. 2638, commi 1 e 2 c.c. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

N.B.: Sono previste solamente sanzioni pecuniarie.

ART. 25 QUATER D. LGS. 231/01 (introdotto dall'art. 3 della Legge 14/01/2003, n° 7)

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo siglata a New York il 9 Dicembre 1999.

ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/01 (introdotto dall'art. 9 della Legge 03/08/2007, n° 123)

Prevede la responsabilità penale degli enti ai reati in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

art. 589 c.p. Omicidio colposo

art. 590, comma 3 c.p. Lesioni personali colpose (commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)

N.B.: Sono previste anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore ad un anno.

ART. 26 D. LGS. 231/01

Prevede la responsabilità amministrativa degli enti, sia pur con riduzione delle sanzioni, nel caso di delitti tentati.

NOTA: In base alla Decisione Quadro del Consiglio UE in data 27/01/2003, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, gli Stati membri sono tenuti ad introdurre entro il 27/01/2005 il principio della responsabilità delle persone giuridiche in materia di reati ambientali.

TRASCRIZIONE

NORME PENALI

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 c.p. – Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio.

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni:

- 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un milione.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 640 c.p. - Truffa.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni [c.p. 29].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni [c.p. 29, 63]:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o "erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

NORME CIVILI**Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.**

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti dal primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto.

Chiunque allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai ereditari, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 c.c. (come sostituito dall'art. 111 quinquies D. Lgs. 17/01/2003, n° 6) - Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Si riporta anche il testo del primo comma dell'art. 2639 c.c. (Estensione delle qualifiche soggettive)

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o funzione.